

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 409-A)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DAI SENATORI

RESTAGNO, *Presidente*; BUSSI e SPEZZANO, *Vice Presidenti*; BOLETTIERI e JODICE, *Segretari*; BELLISARIO, CERABONA, CHIOLA, CROLLALANZA, FLORENA, LEONE, MAGLIANO, MARAZZITA, MERLONI, MILILLO, MONNI, PAGNI, PESSI, SIMONUCCI, TIRABASSI, VACCARO e ZANNOTTI BIANCO

(RELATORE MONNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA Angelo, CERULLI IRELLI, TIRABASSI
e BELLISARIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1962

Provvedimenti straordinari per l'Abruzzo e il Molise

ONOREVOLI SENATORI. — Anche « l'Abruzzo attende giustizia ». Ebbe a constatarlo l'On. Zoli quando visitò quella regione come Capo del Governo.

È una delle Regioni — l'Abruzzo-Molise — considerata depressa e perciò meritevole degli speciali stanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno. In dieci anni di attività della Cassa, ed esattamente al 30/12/1959, l'Abruzzo-Molise ha avuto progetti approvati — comprese le opere sussidiate di competenza privata e 41 magazzini granari — per la notevole somma di miliardi 134 e 472 milioni, senza contare la spesa per opere ferroviarie.

Nonostante tale straordinario apporto della finanza statale e nonostante altre notevoli concessioni attraverso gli ordinari mezzi di bilancio, la Regione è tuttora lontana dall'aver perduto le caratteristiche di zona depressa. Attendere giustizia, in senso proprio e in senso figurato, significa che vecchie ingiustizie non sono state ancora riparate, che vi si lamenta, in troppi luoghi isolati e poveri, l'insoddisfazione di bisogni primordiali e la dolorosa privazione di benefici elementari ed essenziali.

L'Abruzzo e il Molise hanno bensì, come li hanno la Puglia, la Campania, la Calabria, la Sardegna, la Sicilia e la Lucania, zone luminose per insigni progressi, resi possibili e favoriti da situazioni o condizioni particolari; ma è proprio l'esistenza di quei punti luminosi che viepiù rivela e rimarca, nella visione complessiva, i tratti di oscurità e di sofferenza che attendono rimedio; ed altresì sono proprio quelle oasi ridenti che avvertono delle latenti possibilità e della potenzialità economica e in pari tempo sociale e spirituale. Dunque se una immagine letteraria è lecita diremmo col Carducci che l'Abruzzo e il Molise sono tuttora, in notevole parte, « terre incolte e sole » che attendono d'essere fecondate e purtroppo, come ora vedremo, d'essere curate da tante ferite.

Ma è bene liberare subito il campo da qualsiasi malinteso. Vi è chi ancora si diletta a perdere tempo in raffronti ora gelosi ed ora odiosi fra Nord e Sud come se il corpo della nazione fosse smontabile o possa vi-

vere compiutamente se fatto a pezzi più o meno robusti e curati.

Non vi dovrebbe essere più alcuna persona responsabile che ignori che il Nord deve la sua maggiore floridezza agli sviluppi ed ai redditi dell'attività industriale, mentre l'economia del Sud e delle Isole è in massima parte agricola e perciò, allo stato delle cose e dei malanni non curati, povera e debole. E non vi dovrebbero però essere più persone così corte di vista da non intendere che ad ogni miglioramento e ad ogni sviluppo nel Sud ha sempre corrisposto un aumento di attività e di ricchezza nel Nord. Senza che occorra lunga motivazione in proposito, basta considerare che una notevole parte dei miliardi concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno alle 8 Regioni interessate è rifluita nel nord per acquisto di macchine e attrezzature che nel Sud mancavano e mancano.

Dunque il Nord ha costante interesse a che il Mezzogiorno e le Isole raggiungano quello sviluppo forte ed armonico che consenta che tutte le Regioni possano contribuire solidalmente alla sanità ed alla vigoria dell'organismo nazionale. A parte tale motivo, le Regioni del Nord e del centro d'Italia ne hanno uno egoistico forse poco o male avvertito: si dice che lo Stato, per alimentare la politica meridionalistica destina ad essa i mezzi delle Regioni più fortunate sottraendoli quindi alle stesse. Si potrebbe contestare se non la sostanza la impostazione di tale asserto. In questi ultimi anni lo sforzo dello Stato per le zone depresse ha tratto mezzi più da prestiti esteri che da risorse nazionali. Ma supponiamo vera la tesi che per rinsanguinare il Sud lo Stato abbia dovuto o debba salassare il Nord e il Centro. Se così è risulta evidente la opportunità — per il Centro e per il Nord — che lo stato di salute del Mezzogiorno e delle Isole non sia mantenuto costantemente cagionevole ma sia una buona volta ricostituito e rafforzato, così da non determinare ulteriori squilibri o ulteriore dono di sangue.

Ma poichè dicevamo « giustizia » da applicare dalla Nazione madre di fronte a tutte le Regioni figlie, è ovvio che il rendere giustizia, non può essere condizionato ad un calcolo di dare e avere, che ha costituito in pas-

sato la causa più iniqua della depressione e del suo perdurare là donde lo Stato non trae profitti.

A questo punto si impone tuttavia eliminare un altro malinteso. Per esigenze di chiarezza e di brevità dirò che non vi deve essere nè malcontento nè discordia se nel Nord e nel Centro si reclama l'autostrada o anzi il *raddoppio* dell'autostrada nello stesso momento in cui nel Mezzogiorno e nelle Isole (adottiva nel Mezzogiorno, per affinità di depressione, la regione abruzzese-molisana) si domanda che si costruiscano le strade che mancano, e si sistemino le poche esistenti.

L'argomento svolto più sopra vale, per converso, a dimostrare che è perfettamente giusto (e lo riconoscono i presentatori del disegno di legge) che lo sviluppo già raggiunto e la maggiore potenza dell'attività reclamino, per il centro nord, non solo di non interrompere ma di sempre più alimentare il ritmo di lavoro e di produzione. Dunque si faccia nel Nord, si faccia al Centro tutto quanto è necessario per mantenere e incrementare la produttività, ma in pari tempo si conceda alle Regioni depresse tutto ciò che ad esse è indispensabile perchè possano, superando lo stato di inferiorità e vincendo le cause che lo determinano, mettersi al passo con le Regioni più floride.

Ma non è sul piano di una polemica antica e, vogliamo sperare, superabile che può fondarsi l'esigenza di una legge speciale che, come questa proposta dai colleghi De Luca Angelo, Cerulli-Irelli, Tirabassi e Bellisario, chieda un notevole sforzo finanziario allo Stato per sanare, almeno in parte, i cronici mali della loro nobilissima Regione.

E per vero non vi si fonda. La proposta di legge, non nuova perchè presentata anche nella passata legislatura, muove dalla considerazione obiettiva di una realtà ambientale e umana tanto più impressionante quanto più serena e fiduciosa.

Che cosa aggiungerà il relatore alla esposizione, ai dati, alla motivazione che fanno da esauriente premessa al disegno di legge, se non la sua comprensione di isolano che conosce codesti stati di disagio, di miseria, di tormento e di rischio; se non il pensiero

favorevole, che ritiene di bene interpretare, della onorevole Commissione chiamata a riferire? Vi è qualche parte, in quella premessa, cui forse è bene dare maggiore risalto.

E vi è una lacuna, che appare opportuno colmare, lacuna che non fu intenzionalmente voluta ma che, con tutta probabilità, è stata determinata dal timore di chiedere tutto in una volta, di chiedere troppo in una volta, e quindi di trovare maggiore difficoltà.

La lacuna diciamolo subito — è questa: il disegno di legge originario è intestato « Provvedimenti straordinari per l'Abruzzo ». I presentatori sanno che l'articolo 131 della Costituzione considera unica Regione l'Abruzzo e il Molise. Non è qui il caso di esaminare i motivi della IV disposizione transitoria della stessa Costituzione, per la quale il Molise, nella prima elezione del Senato, e solo a questo fine, fu considerato Regione a sè stante.

È vero che è all'esame del Parlamento, approvato in prima lettura sia dal Senato che dalla Camera dei deputati il disegno di legge di iniziativa del senatore Magliano ed altri per la istituzione della Regione del Molise, a termini della XI disposizione transitoria della Costituzione, ma esso non ha percorso ancora il necessario cammino per la approvazione finale.

Quel che ora importa è che l'Abruzzo e Molise, al fine della attesa di giustizia, sono sullo stesso piano — ambientale e umano — di necessità e di urgenza e perciò non sarebbe nè opportuno nè giusto escludere il Molise dai benefici che si propongono per l'Abruzzo.

Corre l'obbligo, a tale riguardo, di rilevare pure che nella programmazione dei provvedimenti straordinari della Cassa per il Mezzogiorno l'Abruzzo e il Molise sono stati considerati come unità inscindibile sia nello studio che nelle concessioni e attuazioni. Nella premessa al disegno di legge si parla ripetutamente di « regione abruzzese molisana ». A pagina 4 tutti i raffronti sono fatti tenendo presenti le statistiche della Regione Abruzzese-Molisana e la comune situazione di grave disagio.

I problemi della provincia di Campobasso — più propriamente appartenente al Molise — non si discostano da quelli di Teramo,

di L'Aquila, di Chieti. La stessa natura delle opere di regolamentazione dei fiumi vale per il Pescara ed il Sangro come per il Trigno e il Biferno perchè eguali sono i gravi danni che tutti quei fiumi producono, precipitando con violenza dall'Appennino.

La Commissione ritiene necessario e giusto che sia il titolo che il contenuto della legge comportino parità di attenzione e di speciali provvedimenti sia per l'Abruzzo che per il Molise. Non si può, rendendo giustizia, commettere ingiustizia.

La parte cui si pensa di dare maggiore risalto è quella che mira attraverso le opere che si reputa urgente attuare, ed al di sopra di esse, ad elevare il tono di vita della gente abruzzese e molisana. Il problema umano è da anteporre. Prima la gente, anche nel migliorare le cose.

La premessa dà particolare rilievo al fatto che quasi tutto il territorio della Regione è franoso, che moltissimi Comuni hanno corso e corrono rischi gravissimi, che è urgente applicare la legge per la difesa di tali abitati, realizzando ogni opera opportuna con interventi interamente a carico dello Stato e concedendo contributi e crediti ai privati per le opere di loro competenza.

Nella stessa premessa è impressionante rilevare il numero dei Comuni che il Provveditorato alle Opere Pubbliche elenca ufficialmente come bisognosi di opere di consolidamento e di difesa.

L'elenco è disgraziatamente ricco di 52 nomi di Comuni franosi nelle 3 provincie d'Abruzzo: ma identica è la situazione di costante pericolo per molti dei Comuni molisani della provincia di Campobasso.

Ciò significa che una gran parte della popolazione vive timorosa e ansiosa che un'improvvisa alluvione o anche solo un furioso temporale possano travolgere uomini e case e beni. Ed è ovvio che la preoccupazione per la paventata distruzione — purtroppo in molti luoghi già sperimentata con effetti rovinosi — e per la devastazione delle campagne, è superata dal panico per la sorte stessa delle popolazioni.

È sommamente doloroso e talvolta deplorabile che anzichè provvedere in tempo alle

opere di consolidamento e di difesa, lo Stato accorra sui luoghi colpiti da frane e da disastri per franamenti, per fare opera disordinata di pronto soccorso, spendendo forse più di quanto non avrebbe speso intervenendo a tempo efficacemente.

Se altro non vi fosse, nella Regione abruzzese-molisana, a richiamare provvedimenti straordinari e pronti, il problema della difesa e del consolidamento di tanti abitati — a tutela della vita umana anzitutto e della tranquillità e del lavoro delle popolazioni — basta da solo a persuadere dell'urgenza dell'approvazione del disegno di legge. Non consta che nel bilancio per i Lavori pubblici esistano stanziamenti per le opere contro le frane; e le leggi 1904 e 1906 prevedevano a carico del Ministero dei lavori pubblici concorsi per interventi d'urgenza fino ad 1/3 della spesa; e le leggi contro le alluvioni (Calabria, Polesine), prevedevano che le opere di ripristino fossero tutte a carico dello Stato.

Nonostante ciò mancano i relativi finanziamenti e la Cassa per il Mezzogiorno (per notizie attinte dal relatore) ha dovuto con dispiacere constatare che nelle provincie di Campobasso, Teramo, Pescara, strade importanti sono spesso rimaste interrotte da frane senza che si avessero mezzi per riattivarle.

L'Abruzzo e il Molise hanno una superficie complessiva di 1.523.359 ettari. Il territorio è costituito da montagne per il 69 per cento, da colline per il 31 per cento. Questi dati sono eloquenti e significativi. Il sistema orografico della Regione è questo: oltre 10.000 chilometri quadrati di montagna, circa 4.700 chilometri quadrati di colline. La Regione è attraversata dalla media dorsale appenninica.

I fiumi e i torrenti che in essa nascono e che vanno a sfociare nell'Adriatico hanno corso impetuoso che è causa prima di dissesti idrogeologici crescenti, di vaste erosioni, di denudamenti delle pendici, di trasporto a valle di sassi, sabbie e detriti che rendono vani gli sforzi e i sacrifici di tanti coraggiosi e modesti coltivatori.

La Cassa per il Mezzogiorno — secondo dati che ho curato di ottenere e che il com-

pianto ingegner Giuseppe Orcel, Direttore generale, volle cortesemente procurarmi nel marzo 1960 — al 31 dicembre 1959 aveva realizzato o aveva in corso di attuazione nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani opere per oltre 17 miliardi e mezzo, senza contare il settore dei miglioramenti fondiari, magazzini granari, elettrodotti rurali, comportanti la spesa di circa 23 miliardi in complesso.

Ma nonostante le opere di sistemazione idraulica e di regimazione di corsi d'acqua, previste nel piano quindicennale della Cassa, siano state finanziate per buona parte del territorio dalla Regione, le sistemazioni e la difesa che restano da fare in sinistra e destra del Pescara, nel basso Biferno, nell'alto Sangro, nella piana di Venafro, nella piana del Fucino e altrove comportano e reclamano ulteriori rilevanti investimenti.

Vana sarebbe la spesa di molti miliardi per la realizzazione di tanti impianti irrigui se il problema del diffuso dissesto idrogeologico non fosse risolto.

A nulla valgono le opere e le conquiste a valle se dai monti e dai colli giunge la periodica rovina.

In sintesi — secondo gli studi condotti dalla Cassa — in aggiunta agli stanziamenti del piano quindicennale per l'Abruzzo-Molise occorrerebbero ancora:

	miliardi
1) per sistemazioni montane	30
2) per regimazione di fiumi e torrenti	5
3) per difesa di litorali	2
4) per sistemazioni idrauliche	3
5) per opere di irrigazione	12
6) per opere stradali e civili	4
	—
Totale	56
	—

Altro problema acuto nella Regione è quello della viabilità. La più bassa densità si riscontra nella provincia di l'Aquila con chilometri 0,379 per chilometro quadrato, probabilmente per l'influenza della particolare orografia.

Considerando la situazione presente e le nuove strade da costruire per allacciare cen-

tri abitati del tutto isolati o per zone scarsamente dotate occorrerebbe ancora, secondo gli studi e calcoli del servizio viabilità della Cassa per il Mezzogiorno, una ulteriore spesa di 22 miliardi. E ciò senza tenere conto delle strade di grande comunicazione: Autostrada San Benedetto-Pescara che risulta già finanziata; Autostrada Pescara-Vasto-Teroli per Bari di cui si spera il finanziamento, e infine della grande arteria Giulianova-Roma che è nei voti della Regione e che ha le sue fondate giustificazioni.

Per quanto riguarda gli acquedotti, secondo gli studi, le istruttorie e le programmazioni in corso presso la Cassa per il Mezzogiorno, occorrerebbero ancora stanziamenti per circa 18 miliardi. Anche questo è purtroppo un indice di arretratezza. Acquedotti, fognature, ogni opera intesa ad assicurare l'igiene e la sanità costituiscono necessità essenziale che, ove non è soddisfatta, male depone per il tenore di vita delle popolazioni. È arcinoto che la massima parte dei comuni non sono in grado, nonchè di attuare a proprie spese un progetto di acquedotto o fognatura, neppure di predisporlo, giacchè solo i comuni sede di capoluogo, almeno nel Mezzogiorno, hanno uffici tecnici attrezzati.

È forse necessario descrivere l'oscura vita delle popolazioni frazionate nelle montagne abruzzesi e molisane, dire dei disagi dei pescatori, dei pastori e dei contadini in continua lotta con avversità naturali, in un ambiente privo spesso di ogni risorsa; spiegare che occorrono grandi doti per resistere a tante privazioni e difficoltà, esaltare questa Regione antica, le cui tradizioni meritano d'essere raccolte e conservate, non per ormai anacronistici aspetti folcloristici, ma a testimoniare il passato di un popolo che, proprio nella pena d'una tormentosa e direi drammatica vita, seppe esprimere nella letteratura e nell'arte memorabili talenti e tesori?

O forse, ai fini che a noi incombono, occorre richiamare la visione di intere piccole comunità ancor oggi viventi dal provento della tessitura a mezzo di antichi telai, in ambienti poveri di tutto e tuttavia mai chiusi al canto e alla speranza?

Gabriele D'Annunzio non ha un monumento nella sua Pescara, come se la sua multiforme voce armoniosa possa considerarsi spenta.

Per chi, come il relatore, viene da luoghi ove la sofferenza è di casa e ove il silenzio — un silenzio carico di risentimento antico non si sa bene contro chi o che cosa — non è difficile, anzi direi che è congeniale sentire con lo stesso cuore.

I pastori di Abruzzo migranti per lo sverno verso pianure lontane tanto somigliano, nel patimento, nelle fierezze, nella fermezza, ai pastori di Sardegna.

Quanti di essi, purtroppo, hanno dovuto abbandonare i monti nati per « cercare altrove fortuna »?

Il pastore, sardo o abruzzese che sia, non lascerebbe mai la sua terra, anche se aspra, se provvide leggi la rendessero meno inospitale e più materna.

Provvide leggi? Ma già esistono; la legge per la montagna (Fanfani conosceva bene le ragioni dello spopolamento dell'Appennino toscano) ha bisogno solo d'essere resa operante con più congrui stanziamenti. Perché le montagne e i colli dell'Abruzzo-Molise non si spopolino ancora bisogna dedicargli cure e mezzi, bisogna costruire le strade, migliorare i pascoli, ricostituire le foreste, regimare le acque, creare piccoli laghi, coltivare le foraggere, portare luce ed energia elettrica dovunque, costruire idonei rifugi per i nuovi pastori, costruire stalle, dare al melanconico pastore errabondo, affinché divenga tranquillo allevatore, ben altra certezza del domani e ben altro tenore di vita.

Ma occorre più amore, oltrechè maggiori stanziamenti. Occorre decisa volontà di governanti oltrechè, non voglio dire sperpero, abbondanza di investimenti. I proponenti riconoscono e il relatore riconosce e dà atto che i governi democratici molto hanno fatto a favore delle zone depresse in ogni parte d'Italia e in particolare nel Mezzogiorno e nelle Isole.

In verità notevole è stato lo sforzo dello Stato anche in Abruzzo-Molise.

Ma al superamento di talune situazioni profondamente malate non bastano le cure ricostituenti ma necessitano terapie d'urto

valide e stroncare i mali e ad evitare che tessuti sani nel corpo della Nazione, si paralizzino o vadano in cancrena.

Quale peggiore cancrena, in Abruzzo e Molise, dei profondi calanchi da cui, quando infuria il maltempo, piombano nelle valli, sulle grandi e piccole bonifiche e trasformazioni, tutti i prodotti delle erosioni e degradazioni, mettendo nel nulla in poche ore fatiche e spese di anni?

Il fenomeno dello spopolamento può essere arginato. Ogni anno emigrano dalla Regione abruzzese molisana da 15 mila a 18 mila persone. Il disegno di legge in esame può ridurre e annullare l'emigrazione e favorire l'insediamento in montagna e in collina di numerosi nuclei di popolazione.

* * *

Non appare opportuno ripetere qui le chiare notizie contenute nella premessa relativa ai redditi collettivi *pro capite* nella Regione. È però degno di rilievo, perchè pieno di significato, questo dato: la percentuale del reddito nell'Abruzzo-Molise fra il 1952-1957 anzichè migliorare ha peggiorato; ed ha peggiorato proprio quando sia la media nazionale che le medie locali salirono notevolmente.

È dunque di palmare evidenza l'aggravamento dei mali e perciò l'urgenza del rimedio. Rimedio vuol dire modificare, risanare profondamente l'ambiente fisico, costruire le strade, le scuole, gli asili, le linee elettriche, trasformare l'agricoltura e la pastorizia in attività razionali e produttive e di sicuro reddito; assicurare e facilitare il credito; completare ogni opera civile, ivi comprese le opere turistiche; rendere possibile l'avvio ad una industrializzazione che sia la risultante spontanea — anche se incoraggiata e sorretta — di solidi sviluppi dell'economia locale e non già qualcosa di appiccaticcio di scarsa consistenza e durata.

In una visione più larga dell'avvenire economico della Regione deve trovare importante posto l'incremento della pesca.

Quale somma è necessario prevedere e stanziare per l'attuazione del piano di opere per l'Abruzzo e Molise?

I proponenti, come chi è abituato alla sobrietà e alla temperanza, hanno creduto di suggerire una cifra che a loro è apparsa quasi azzardata: 80 miliardi in 12 anni. Ma in verità, a tener conto del fatto che giustizia e necessità consigliano di includere nella legge il Molise e del fatto che, dagli studi e calcoli fatti dalla stessa Cassa per il Mezzogiorno, gli investimenti necessari solo per una parte del programma superano i 100 miliardi, il relatore è d'avviso che debba prevedersi una spesa non inferiore a 150 miliardi da ripartirsi in 10 o più esercizi che appaiano sufficienti sia per graduare la spesa sia per l'attuazione del programma. È qui da rammentare che la legge speciale per la Calabria ha previsto una spesa globale di molto superiore e tuttavia tale da non esaurire il fabbisogno. I problemi da risolvere nell'Abruzzo-Molise e in particolare quelli della difesa di abitati e per probabili ricostruzioni di abitati sono talmente complessi e costosi da giustificare ben più larga previsione. D'altronde sarebbe grave errore fare le cose a metà, col rischio di vederle rapidamente deteriorate o distrutte. L'esperienza del come non giovino e facilmente si esauriscano i parziali o provvisori rimedi ci è data da quanto quasi ogni anno avviene nel Delta Padano, in Calabria ed in altri luoghi.

* * *

L'esame dei singoli articoli del disegno di legge rivela una impostazione sulla quale in linea di massima si può consentire salvo le osservazioni che seguono. Una questione degna di particolare nota è quella relativa alla copertura della spesa di cui, molto concisamente, si occupa l'articolo 21. I proponenti in tale articolo, prevedono che si faccia fronte alla attuazione della legge elevando dal 5 al 6 per cento l'addizionale prevista dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177. Il relatore fa osservare che il ricorso all'addizionale è bensì comodo e sbrigativo ma ci si deve guardare del farlo diventare sistema. Compito del Parlamento è stabilire con legge gli impegni che lo Stato deve assumere: il reperimento dei fondi necessari all'attuazione

delle leggi è compito precipuo dei Ministeri finanziari e del Governo. L'aumento dell'addizionale colpisce anche i più modesti contribuenti, anche le zone depresse, accrescendo così difficoltà e malcontento. È pure necessario rilevare che la 5^a Commissione ha espresso perplessità su tale tipo di copertura ma non ha manifestato parere contrario al disegno di legge.

A questo punto appare opportuno avvertire che la onorevole Giunta Consultiva per il Mezzogiorno, con parere motivato di cui è stato diligente estensore l'onorevole Florena, ha espresso unanime giudizio per la approvazione del disegno di legge. I due pareri vengono allegati a questa relazione.

L'articolo 1, a seguito di emendamenti presentati dai proponenti e dopo approfondita discussione, viene presentato in testo riveduto e ampliato, anche per la finalità da raggiungere oltreché per la estensione al Molise.

All'articolo 2 vi è da osservare che è esatto che il piano particolare è aggiuntivo ma deve tenere conto, in un coordinamento opportuno, delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, dei Ministeri e di altri enti. È ovvio che non devono figurare nel piano programmazioni o progetti già considerati in altre leggi o per altra via avviati a soluzione.

All'articolo 3 alle parole « il territorio dell'Abruzzo » va aggiunto « e del Molise »; e il testo dovrebbe subire modifica onde evitare che esso costituisca fondamentale modifica della legge n. 991. La modifica che il relatore propone (e che la Commissione approva) è questa:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge il territorio dell'Abruzzo e del Molise situato al disopra di 300 metri di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

All'articolo 4 l'elevazione dei contributi per le opere di competenza privata appare eccessiva e si ritiene di correggerla elevando il contributo per le opere private in montagna dal 50 al 60 per cento e per i coltivatori diretti dal 50 al 75 per cento e dal 38 al 45 per cento nei comprensori di bonifica inte-

grale e per i coltivatori diretti al 60 per cento.

All'articolo 5 non vi sono osservazioni da fare.

All'articolo 6 è ancora necessario precisare che la legge è per la Regione Abruzzo e Molise. La Commissione propone di modificare la costituzione del Comitato tecnico.

L'articolo 7 è stato corretto per la decorrenza del primo termine per la presentazione del programma al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. Tale presentazione dovrà avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

Il penultimo capoverso dell'articolo 7 va pure correlativamente modificato nel senso che la relazione sulle opere incluse nel programma del precedente esercizio non può essere presentata prima del 31 dicembre successivo.

L'articolo 8 meriterebbe speciale esame e considerazione circa i contributi da concedersi per costruzione di nuovi alloggi là dove occorre trasferire o ricostruire abitati. L'articolo 8 precisa che i contributi non possono essere uniformi ed eguali per gli abitanti e per i poveri.

Nessuna osservazione all'articolo 9, che risponde ad una prassi in uso anche alla Cassa per il Mezzogiorno; a meno che non si ritenga di abbassare l'importo a non più di 200 milioni.

All'articolo 10 va fatta la già detta aggiunta del Molise.

L'articolo 12 appare superfluo. Una volta stabilito, nell'articolo 6, che la Cassa per il Mezzogiorno è incaricata dell'attuazione della legge e delle opere che ne dipendono, è chiaro che la stessa Cassa provvederà alle esecuzioni in conformità alle norme che regolano la sua attività e i suoi rapporti con gli altri enti, uffici, Consorzi, Aziende, secondo la legge istitutiva della Cassa e le successive integrazioni.

All'articolo 13 ove infine è detto « dall'articolo 1 » il relatore propone di sostituire dette parole con le altre « dalla presente legge ».

Senza modifica possono passare gli articoli 14, 15 e 16.

La Commissione ha ritenuto di modificare la formulazione dell'articolo 17 con la seguente: « Sono applicabili le disposizioni della presente legge ai fini della eliminazione delle baracche del terremoto del gennaio 1915 ».

L'articolo 18 merita considerazione anche se la materia può costituire oggetto di separato provvedimento. Il relatore è particolarmente lieto di dichiarare che occorre dare al Parco nazionale d'Abruzzo i mezzi necessari perchè possa bene svolgere e attuare ogni finalità istituzionale sia con questa legge sia con provvedimento speciale.

All'articolo 19, che giustamente prevede la possibilità di concedere e agevolare il credito, occorre anzitutto aumentare il fondo globale a 12 miliardi e poi aggiungere un fondo anche per la provincia di Campobasso, non inferiore a lire 3.000.000.000 e in secondo luogo chiarire che ove non vi sia la Cassa di Risparmio il fondo può essere affidato alla Banca Popolare.

Il fondo di rotazione globale va pertanto aumentato da 7 a 15 miliardi. Immutato il testo del 19-bis. Nel 19-ter soppressa la percentuale prevista per investimenti industriali.

L'articolo 20 va modificato nella misura dell'impegno finanziario da elevare da 80 miliardi a 150 e da elevare a 5 miliardi per il primo esercizio di attuazione 1963-1964 e per i successivi esercizi da 10 a 15 miliardi annui a seconda della durata che si stabilirà per l'attuazione.

Sull'articolo 21 si è già detto.

Non resta pertanto che manifestare la speranza e la fiducia che il Senato saprà rendersi conto della necessità di non prolungare l'attesa, già tanto durata, delle care popolazioni dell'Abruzzo e del Molise, che molto hanno sofferto anche durante l'ultima guerra e che hanno pieno diritto alla attenzione ed alla solidarietà di tutti gli italiani.

MONNI, relatore

ALLEGATI

Parere della Commissione Finanze e tesoro

La Commissione finanze e tesoro, pur riconoscendo che il provvedimento prevede una regolare ma insufficiente copertura delle maggiori spese da esso recate, e pur constatando l'esistenza dei problemi che si tende a risolvere col provvedimento stesso, esprime la sua contrarietà al sistema di reperire i mezzi finanziari mediante l'aumento dell'addizionale « pro Calabria ».

Infatti il criterio di ricorrere ad una addizionale ogni qualvolta si vogliono soddisfare i bisogni di una particolare Regione può considerarsi un pericoloso precedente, contrario, tra l'altro, al tradizionale principio della unità delle entrate statali il quale non consentirebbe l'istituzione di imposte di scopo. Inoltre tale precedente è tale da indurre le altre zone depresse a presentare analoghi disegni di legge.

Il gettito dell'aumento dell'addizionale darebbe circa sette miliardi e mezzo all'anno e sarebbe sufficiente a far fronte a tutti gli impegni meno quello derivante dalla costituzione del fondo di rotazione per il quale sarebbero necessari altri sette miliardi.

Roma, 6 ottobre 1959.

**Parere della Giunta consultiva
per il Mezzogiorno**

Il disegno di legge prevede l'esecuzione di un piano straordinario di sistemazione idraulico-forestale e di bonifica per l'Abruzzo, della durata di 12 anni con uno stanziamento complessivo di 80 miliardi. Lo schema in complesso si ispira al provvedimento legislativo adottato per la Calabria e di esso contiene i pregi e i difetti.

Anzi, considerando la regione calabrese coi suoi dissesti geologici si può affermare che si trova in condizioni peggiori della regione abruzzese, per cui gli interventi richiesti per l'Abruzzo si potrebbero considerare di portata più rilevante di quanto previsto per la Calabria.

Comunque non c'è dubbio che le condizioni generali dell'Abruzzo, quando si raffrontano gli elementi di reddito medio rispetto a quello nazionale; il reddito medio per ettaro coltivato; il reddito complessivo riferito al totale nazionale in rapporto alla popolazione; il reddito *pro-capite* raffrontato al reddito *pro-capite* nazionale; i numeri che la statistica ci dà, determinano un quadro veramente sconcertante che dimostra le condizioni di disagio in cui vivono le popolazioni degli Abruzzi, agricoltori, operai, piccoli proprietari.

Anche l'indice dei consumi non alimentari riferito ai consumi nazionali indica un livello medio di vita veramente basso.

Ne sorge come logica deduzione la valutazione della necessità di interventi massicci che possano aumentare il reddito agricolo come punto di partenza per permettere la possibilità dell'aumento del reddito complessivo e quindi possibilità di un avviamento ad un processo di industrializzazione.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si fa particolare riferimento alle caratteristiche essenziali della regione Abruzzo-Molisana: montagnosità, franosità, disordine idrogeologico, polverizzazione di centri abitati, eccetera.

Purtroppo però tali condizioni di fatto non sono esclusive della regione Abruzzo-Molisana, o della Calabria dove si presentano in condizioni peggiori.

In Sicilia abbiamo estensioni notevoli di zone in condizioni per lo meno uguali a quelle abruzzesi. Lo stesso si verifica in altre zone della Campania e della Lucania.

La Giunta consultiva per il Mezzogiorno dinanzi ad una proposta di legge che tende a migliorare la condizione di vita della popolazione di una intera Regione del Mezzogiorno che si trova in condizioni di arretratezza così gravi, non può che essere favorevole per l'accoglimento della proposta stessa, essendo evidente la necessità di interventi che possano correggere tante deficienze e che particolarmente si riferiscono:

- 1) alla eliminazione del disordine idrogeologico colla relativa franosità di terreni;
- 2) alla sistemazione dei fiumi per i quali non esiste alcuna opera di difesa e al-

cuna disciplina per la eliminazione di erosioni e dissesti;

3) alla necessità di parecchie opere di consolidamento di abitati.

Le soluzioni per la realizzazione delle finalità sopra indicate potrebbero essere:

1) giudicare non opportuno frazionare in leggi speciali attinenti a ciascuna regione, leggi che prevedono lo stesso organo coadiutore nella Cassa, ma determinare e disporre stanziamenti per programmi integrativi, i quali potrebbero essere considerati, sotto un punto di vista generale e unitario, in occasione dell'impostazione di piani aggiuntivi per la prosecuzione dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno;

2) operare con leggi speciali così come si è operato per la Calabria, come si propone per gli Abruzzi, come è necessario intervenire per altre regioni del Mezzogiorno.

Nell'esprimere il parere favorevole per quanto si riferisce alla legge presentata dai colleghi De Luca Angelo, Cerulli Irelli, Tirabassi e Bellisario per l'Abruzzo non si entra nel dettaglio dello schema preparato. Si considera che la disamina di dettaglio dei vari articoli potrà determinare una impostazione legislativa più snella e più rispondente anche nella misura dei contributi e

nell'articolazione degli organi, preposti allo studio e alla esecuzione per dare i risultati migliori per le finalità da realizzare.

Nel corso della discussione, alla quale hanno partecipato tutti i membri della Commissione, il senatore Crollanza nell'esprimere il suo parere favorevole circa l'opportunità di provvedimenti particolari intesi soprattutto a porre ordine nella situazione idrologica nell'Abruzzo ha manifestato le più ampie perplessità sul congegno previsto dal disegno di legge e sull'opportunità di attribuirne l'esecuzione alla Cassa del Mezzogiorno anzichè agli ordinari organi amministrativi.

Da parte di alcuni senatori si è manifestata la necessità di piani organici per tutte le regioni del Mezzogiorno. Parere non condiviso da altri componenti la Commissione. Anche il senatore Bertoli esprime il parere che si debba escludere l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno e lo stesso parere esprime il senatore D'Albora che auspica che i provvedimenti proposti vengano attuati attraverso i normali organi amministrativi.

In definitiva, a parte i rilievi e le osservazioni sopra indicate, la Commissione esprime l'unanime parere favorevole per l'approvazione della legge.

Roma, 12 novembre 1959.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Provvedimenti straordinari per l'Abruzzo

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare nell'Abruzzo, per un periodo di 12 anni, dal 1959 al 1970, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, per la sistemazione idraulico-forestale, per la stabilità delle pendici e per la bonifica montana e valliva.

Coordinatamente con tali opere saranno disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo della alluvione, e per l'eliminazione delle frane.

Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni vicini agli abitati, non risultino assicurati condizioni di stabilità e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento, totale o parziale, degli abitati.

Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'articolo 6, essere autorizzati acquisti, da parte dell'Azienda delle foreste demaniali, di terreni degradati da destinare a rimboschimento.

Il piano potrà inoltre contemplare la costruzione di edifici ad uso pubblico distrutti

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Provvedimenti straordinari per l'Abruzzo e il Molise

Art. 1.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno anche allo scopo di dare avvio ad un coordinato sviluppo economico della Regione Abruzzese-Molisana è autorizzato ad approvare nell'Abruzzo e nel Molise, per un periodo di 12 anni dal 1962 al 1973, un piano organico straordinario di opere ed interventi:

1) per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, per la sistemazione idraulico-forestale, per la stabilità delle pendici e per la bonifica montana e valliva;

2) per la diffusione delle medie e piccole industrie;

3) per la formazione dell'industria di base e di prima trasformazione;

4) per la formazione professionale;

5) per la costruzione di strade e opere pubbliche per la valorizzazione agricola e turistica della Regione.

Identico.

Identico.

Identico.

Il piano potrà inoltre contemplare la costruzione di edifici ad uso pubblico distrutti

(Segue: *Testo dei proponenti*)

dal terremoto del 1915, tuttora necessari per soddisfare le esigenze fondamentali della vita civile della Regione, nonchè la costruzione di strade necessarie in seguito a movimenti franosi o per lo sviluppo agricolo delle varie zone interessate al piano.

Art. 2.

Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti nonchè di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio dell'Abruzzo, situato al disopra di metri 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e il territorio situato al disotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di 1^a categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 4.

Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dal terremoto del 1915, tuttora necessari per soddisfare le esigenze fondamentali della vita civile della Regione.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio dell'Abruzzo e del Molise, situato al disopra di metri 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 4.

Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento sono elevati al 60 per cento e, per i coltivatori diretti e piccoli proprietari, al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 al 45 per cento e per i coltivatori diretti e piccoli proprietari al 60 per cento.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Il pagamento del contributo dovuto ai privati sarà eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli Uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo.

Le dette maggiorazioni sono applicabili ai contributi la cui concessione è in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge nei comprensori di bonifica integrale ai sensi del precedente articolo 3 sono a totale carico dello Stato.

Durante il periodo di applicazione della presente legge la spesa di manutenzione delle opere stesse è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17.

Art. 6.

La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) provvede all'attuazione della presente legge.

Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 1, è costituito presso il Provveditorato regionale per le opere pubbliche, un comitato composto dal Provveditore alle opere pubbliche, dall'Ispettore compartimentale agrario, dal Capo dell'Ispettorato regionale delle foreste e dell'Ispettorato agrario dell'Abruzzo, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali dell'Abruzzo, da un rappresentante della circoscrizione dell'Associazione nazionale bonifiche.

Il Comitato sarà presieduto da un esperto nominato dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 1, il Comitato tecnico del Provveditorato regionale per le opere pubbliche dell'Abruzzo e del Molise è integrato dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali dell'Abruzzo e del Molise, da un rappresentante della circoscrizione dell'Associazione nazionale bonifiche, e dal legale rappresentante dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno redigerà il piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge.

Detto piano, previo esame del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per parte di competenza, sarà sottoposto all'approvazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Per eventuali modifiche o integrazioni al piano regolatore di massima sarà adottata analoga procedura.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del predetto Comitato dei ministri.

Per il primo esercizio il termine è stabilito al 31 marzo 1959.

A decorrere dal marzo 1959, insieme con il programma annuale la Cassa presenterà la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

Alla formazione del piano regolatore di cui al primo comma, e di quella dei programmi annuali, di cui al quarto comma del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvederà di intesa col Comitato previsto all'articolo 6.

Art. 8.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle Tabelle G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e D della legge 9 luglio 1908, n. 445, e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi della presente legge.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Ministro dei lavori

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno redigerà il piano da eseguirsi in attuazione della presente legge.

Detto piano, previo esame del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di sua competenza, sarà sottoposto all'approvazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Per eventuali modifiche o integrazioni al piano sarà adottata analoga procedura.

I programmi delle opere da attuarsi dalla Cassa in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del predetto Comitato dei ministri.

Per il primo esercizio il termine è stabilito al 31 marzo 1963.

A decorrere dal marzo 1964, insieme con il programma annuale, la Cassa presenterà la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

Alla formazione del piano di cui al primo comma, e di quella dei programmi annuali, di cui al quarto comma del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvederà di intesa col Comitato previsto all'articolo 6.

Art. 8.

Identico.

Per gli abitati da trasferire il piano è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, sen-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

pubblici, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, saranno concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:

a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione per la propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli della imposta complementare;

b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera a), ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo ed artigianale del proprietario dell'abitazione.

È in facoltà degli aventi diritto al contributo di cui alla lettera a) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in 10 annualità la quota a loro carico secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, di intesa col Ministero del tesoro.

È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma agli Enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati, si applicano le norme di cui al precedente comma.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto e rete di distribuzione interna delle fognature, delle strade interne, delle Chiese parrocchiali, e relative case canoni-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Identico.

a) nella misura dell'80 per cento a favore dei proprietari di un solo vano adibito ad abitazione per la propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli della imposta complementare;

b) *Identico.*

Identico.

Identico.

È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dagli Enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati, si applicano le norme di cui al precedente comma.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

che, delle scuole, degli impianti per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dello Stato.

Art. 9.

I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno di intesa col Comitato previsto dall'articolo 6, quando lo importo non superi 300 milioni.

Oltre tale limite il parere sarà dato dalla delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 10.

Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Abruzzo a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, nonchè dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione delle attribuzioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere coordinate con quelle previste dalla presente legge.

A tal fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano entro il 15 febbraio al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno i programmi annuali delle opere che intendono eseguire per l'approvazione.

Art. 11.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede all'attuazione della presente legge valendosi degli Uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

La esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente alle Aziende autonome statali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

I progetti esecutivi di tutte le opere da eseguirsi ai sensi della presente legge, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno di intesa col Comitato previsto dall'articolo 6, quando lo importo non superi 300 milioni.

Identico.

Art. 10.

Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Abruzzo e nel Molise a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, nonchè dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione delle attribuzioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere coordinate con quelle previste dalla presente legge.

Identico.

Art. 11.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede all'attuazione della presente legge valendosi degli Uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, o mediante concessione ad aziende ed enti pubblici.

Art. 12.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Potrà essere affidata, altresì, ad Istituti ed Enti locali e loro Consorzi e a quelli di bonifica e di irrigazione.

Art. 13.

Le concessioni di derivazione d'acqua pubblica in Abruzzo per impianti idroelettrici che, all'entrata in vigore della presente legge non risultino utilizzate, sono revocate a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'articolo 1.

Art. 14.

Le opere di cui alla presente legge, a misura che siano ultimate, saranno dalla Cassa per il Mezzogiorno, consegnate agli Enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 5 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.

Art. 15.

Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 16.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

Le concessioni di derivazione d'acqua pubblica in Abruzzo e nel Molise per impianti idroelettrici che, all'entrata in vigore della presente legge non risultino utilizzate, sono revocate a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dalla presente legge.

Art. 13-bis.

Le norme della legge 27 dicembre 1953, n. 959, si applicano nel territorio dell'Abruzzo e del Molise prescindendo dai limiti di quota dei salti idroelettrici.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

tiva e dai diritti catastali e, ove vi siano soggetti, sono sottoposti alle sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni, ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione della Cassa per il Mezzogiorno che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Art. 17.

Sono applicabili le disposizioni della presente legge ai danni subiti dalle opere pubbliche, dalle aziende e dalle abitazioni private a seguito delle alluvioni dell'inverno 1953, 1954, 1955 e 1956 anche ai fini della eliminazione delle baracche del terremoto del gennaio 1915.

Art. 18.

È concesso il contributo di lire 250 milioni in favore dell'Ente per il parco nazionale d'Abruzzo per l'esecuzione di opere necessarie alla conservazione e valorizzazione del parco stesso.

Art. 19.

È costituito un fondo di rotazione di 7 miliardi da assegnarsi in ragione di 2 miliardi alla Cassa di risparmio di Chieti, di 2 miliardi a quella di Aquila, di un miliardo e 500 milioni a quella di Pescara e di un miliardo e 500 milioni a quella di Teramo per la concessione, anche in deroga ai rispettivi statuti, di mutui necessari per medie e piccole aziende agricole, industriali e artigiane, per iniziative turistiche, per opere di miglioramento e trasformazione agraria e per quelle di spettanza privata in applicazione della presente legge e di quella del 25 luglio 1952, n. 991.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

Sono applicabili le disposizioni della presente legge ai fini della eliminazione delle baracche del terremoto del gennaio 1915.

Art. 18.

È concesso il contributo di lire 50 milioni annui in favore dell'Ente per il parco nazionale d'Abruzzo per l'esecuzione di opere necessarie alla conservazione e valorizzazione del parco stesso.

Art. 19.

È costituito un fondo di rotazione di 15 miliardi in ragione di 3 miliardi per ciascuna Provincia, da assegnarsi alle Casse di Risparmio o alle Banche popolari delle provincie di Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, per la concessione, anche in deroga ai rispettivi statuti, di mutui a medie e piccole aziende agricole, industriali, artigiane, per iniziative turistiche, per opere di miglioramento e trasformazione agraria e per quelle di spettanza privata in applicazione della presente legge e di quella del 25 luglio 1952, n. 991.

Per le attività industriali, artigiane, agricole e turistiche il credito può essere esteso

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 20.

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'articolo 7.

Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 3 miliardi nell'esercizio 1960-61, di lire 7 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1971-72.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alle scorte e all'esercizio e il tasso non può superare il 3 per cento.

L'ammortamento sarà effettuato a partire dal terzo anno successivo a quello in cui avviene il finanziamento.

Art. 19-bis.

Il programma di attuazione della presente legge comprenderà stanziamenti per contributi ad Enti pubblici ed Istituti per la costruzione di centri di formazione professionale. Detti contributi non potranno eccedere il 40 per cento della spesa occorrente.

Art. 19-ter.

Il Ministero delle partecipazioni statali disporrà congrui investimenti per l'impianto nell'Abruzzo e nel Molise di industrie di base e di prima trasformazione.

Art. 19-quater.

Lo stanziamento complessivo disposto dalla presente legge sarà ripartito nella misura di due terzi per l'Abruzzo e un terzo per il Molise.

Art. 20.

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'articolo 7.

Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 5 miliardi nell'esercizio 1962-63, di lire 14 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1972-73 e di lire 5 miliardi nell'esercizio 1973-74.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 21.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte elevando dal 5 al 6 per cento l'addizionale prevista dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Art. 22.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Identico.